

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

LXXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 18 OTTOBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARLATO

INDICE		PAG.	
	PAG.	Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Congedi:		FERRERI PIETRO. Classifica tra le statali della strada di allacciamento tra la statale n. 35 e il Monumento della Certosa di Pavia. (2717)	712
PRESIDENTE	707	PRESIDENTE, <i>fl. Relatore</i>	712, 713, 714, 715
Inversione dell'ordine del giorno:		PASINI	712, 714
PRESIDENTE	708	DI FILIPPO	712
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		POLANO	712, 713, 714
Autorizzazione della spesa di lire un miliardo, in cinque esercizi finanziari, per la costruzione di caserme per la Guardia di finanza. (3193)	708	VERONESI	713
PRESIDENTE	708	CAMANGI	713, 714, 715
PERLINGIERI, <i>Relatore</i>	708	PACATI	714
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Votazioni segrete:	
CAMANGI: Legittimazione di alcune concessioni di contributi statali effettuate per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici. (2496)	708	PRESIDENTE	715
PRESIDENTE	708, 710, 711	<hr style="border: 1px solid black;"/>	
CAMANGI	709, 711	La seduta comincia alle 9,35.	
CURTI	710	SANZO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della precedente seduta.	
VERONESI	710	(<i>È approvato</i>).	
SANZO	711	Congedi.	
DI FILIPPO	711	PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bernardinetti e Spampinato.	
PASINI, <i>Relatore</i>	711		
GUERRIERI EMANUELE, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	711		

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1957

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 3193, onde permettere al Sottosegretario Natali di prendere parte, il prima possibile, alla riunione di un'altra Commissione.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire un miliardo, in cinque esercizi finanziari, per la costruzione di caserme per la Guardia di finanza. (3193).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Autorizzazione della spesa di lire un miliardo, in cinque esercizi finanziari, per la costruzione di caserme per la Guardia di finanza ».

Il Relatore, onorevole Perlingieri, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PERLINGIERI, Relatore. Col disegno di legge sottoposto al nostro esame viene prevista l'autorizzazione della spesa di un miliardo, da ripartirsi in cinque esercizi finanziari, per la costruzione di caserme per la Guardia di finanza.

La situazione dell'accasermamento presenta ormai aspetti veramente preoccupanti e si pone la necessità, non più differibile, di porvi rimedio, e ciò per assicurare al personale una adeguata e decorosa sistemazione, per dare ai reparti edifici adatti alla funzionalità del servizio e anche per fare fronte alle maggiori esigenze, che deriveranno dalle progettate modifiche del sistema di reclutamento, che porteranno ad un aumento del periodo di addestramento e di ferma in relazione ai compiti sempre più complessi affidati al Corpo.

Si consideri, inoltre, che, di fronte a 656 caserme demaniali, vi sono 1142 caserme situate in edifici privati, che sono privi dei requisiti necessari per la funzionalità dei reparti, mentre i relativi fitti gravano sull'Era-rio per la ragguardevole spesa annua di lire 300 milioni.

Credo di non dover aggiungere altro alla mia breve relazione per dimostrare l'opportunità del provvedimento. Non mi rimane, quindi, che raccomandare agli onorevoli colleghi di volere dare il loro voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro tosto chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono obiezioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per la costruzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di caserme per la Guardia di finanza nelle località che saranno stabilite dal Ministero delle finanze d'intesa con quelli dei lavori pubblici e del tesoro.

(È approvato).

ART. 2.

La somma di cui al precedente articolo, ripartita in cinque esercizi finanziari, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 200 milioni per ogni esercizio a partire dal 1957-58.

Le somme non impegnate in un esercizio saranno utilizzabili in quelli successivi.

(È approvato).

ART. 3.

Alla copertura dell'onere, derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58, si provvederà riducendo di pari importo il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

(È approvato).

ART. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Camangi: Legittimazione di alcune concessioni di contributi statali effettuate per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici. (2496).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, di iniziativa del deputato Camangi:

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1957

« Legittimazione di alcune concessioni di contributi statali effettuate per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella precedente seduta del 9 ottobre, la Commissione ha approvato gli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del testo proposto dall'apposito comitato ristretto, rinviando l'esame del solo articolo 5, sul quale sono state manifestate notevoli perplessità e preoccupazioni.

Nel frattempo, il deputato Camangi, tenendo presenti dette osservazioni e d'intesa col Ministero dei lavori pubblici, ha formulato e presentato un articolo sostitutivo.

Do lettura di questo articolo sostitutivo, che, peraltro, è stato ciclostilato e tempestivamente distribuito:

« Sostituire l'articolo 5 del testo concordato tra il proponente ed il Governo con il seguente: »

ART. 5.

« I fabbricati danneggiati da eventi bellici e demoliti o da demolire in attuazione del piano di ricostruzione possono essere ricostruiti altrove, conservando il diritto ai benefici per la riparazione e ferma restando l'indennità di espropriazione.

I fabbricati di cui al comma precedente già demoliti, ove non sia possibile valutare l'entità del danno ai fini della determinazione del contributo di riparazione, sono considerati completamente distrutti, sia ai fini dell'ammissibilità alla concessione del contributo di ricostruzione, sia ai fini dell'indennità di espropriazione ».

L'onorevole Camangi ha facoltà di illustrarlo.

CAMANGI. È evidente che noi dobbiamo cominciare a scartare alcuni casi estremi che non interessano, né richiedono alcun chiarimento. Ecco uno di questi casi: se esiste nell'ambito del piano di ricostruzione un fabbricato completamente distrutto, il proprietario espropriato della relativa area, ha la facoltà di ricostruire il suo fabbricato, conservando il diritto al contributo per la ricostruzione: è la legge che in modo espresso gli riconosce tale facoltà; non sorge, quindi, in questo caso alcun problema. Egualmente non nasce alcun problema nel caso di un fabbricato indenne che debba essere demolito per ragioni di piano di ricostruzione: in questo caso, infatti, la espropriazione e, quindi, la relativa indennità

riguardano, tanto il fabbricato, che la relativa area, indipendentemente dal fatto se e dove l'espropriato ricostruirà il suo immobile.

Interessano, invece, alcuni casi intermedi, anzi, un caso intermedio, quello di un fabbricato danneggiato — quindi, non indenne né distrutto — che non possa, per altro, essere ricostruito in sito per ragioni di piano di ricostruzione e che, quindi, dovrà essere demolito.

Già in passato avrebbe dovuto essere chiaro che, una volta accertata l'entità del danno da risarcire al proprietario al quale il fabbricato venisse espropriato e demolito per piano di ricostruzione, egli avrebbe avuto diritto di trasferire altrove quel contributo di riparazione, che avrebbe ottenuto se avesse riparato il fabbricato in sito. Invece, la Corte dei conti, in numerose pratiche del genere, ha affermato che non si può ammettere un contributo di riparazione su un fabbricato che non esiste e, perciò, anche su un fabbricato che si ricostruisce *ex novo* altrove, anche se ciò a seguito dell'esecuzione di un piano di ricostruzione. Ecco, allora, la prima sanatoria: affermare, *apertis verbis*, che quando si verificasse un caso del genere, il diritto al contributo di riparazione è trasferibile sul fabbricato nuovo, che si va a ricostruire. Da qui il primo comma del nuovo articolo 5 da me proposto: « I fabbricati danneggiati da eventi bellici e demoliti o da demolire in attuazione del piano di ricostruzione possono essere ricostruiti altrove, conservando il diritto ai benefici per la riparazione e ferma restando l'indennità di espropriazione ». È stata aggiunta la frase « ferma restando la indennità », per meglio chiarire il concetto che l'indennità di espropriazione, in questo caso, si somma con il contributo di riparazione, in quanto che l'indennità di espropriazione tiene conto del minorato valore del fabbricato.

Per la seconda parte dell'articolo debbo dire che, in numerosi casi, è accaduto che del fabbricato è stata eseguita la demolizione, senza alcun preventivo accertamento dell'entità del danno da risarcire: in questi casi, viene proposto di considerare quel fabbricato distrutto, invece che danneggiato, ai fini dell'attuazione del piano di ricostruzione e ai fini della nuova pratica di contributo, che sarà, quindi, di ricostruzione, invece che di riparazione. Naturalmente, il considerarlo distrutto deve valere, non solamente agli effetti della pratica di ricostruzione e, quindi, del conseguente contributo, ma anche ai fini dell'indennità di espropriazione, che, quindi, va riferita solo all'area, e non anche al fabbricato.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1957

Per scrupolo di chiarezza, sono state inserite le parole. « ove non sia possibile valutare l'entità del danno ai fini della determinazione del contributo di riparazione ». Aggiungo che questa affermazione è stata fatta volutamente generica, perché si è pensato che potrebbe verificarsi il caso di mancanza del preventivo accertamento del danno ai fini della pratica di liquidazione del danno di guerra ma di sussistenza di un'altra fonte di accertamento del danno stesso e si è inteso affermare che questo caso ricadrebbe nel caso generale.

L'obiezione del collega Veronesi, fatta nella seduta precedente, circa la disparità di trattamento che certamente verrà a crearsi tra fabbricati che si demoliscono per la realizzazione di piani di ricostruzione e fabbricati che si demoliscono per ragioni di piani regolatori, è indubbiamente molto sottile ed ha il suo fondamento; però, non sembra opportuno tenerne gran conto, non perché non meriti attenzione, ma perché inevitabilmente qualunque legislazione di emergenza porta conseguenze del genere e, certamente, questa che stiamo facendo è una legislazione di emergenza. Del resto, tutta la legislazione sui terremoti è piena di casi simili: anche noi ci si deve rassegnare a non raggiungere la perfezione. Per tranquillizzarci si può aggiungere che l'ipotesi del collega Veronesi è quasi al limite ed è rarissima a verificarsi.

L'altra obiezione, circa il fatto di spostare l'onere dell'espropriazione, facendolo diventare onere di risarcimento di danni a titolo di ricostruzione, è anche essa fondata e molto sottile, ma non deve preoccuparci, perché, in definitiva, chi paga è sempre lo Stato, anche quando lo fa attraverso i comuni.

Chiariti questi aspetti, a me pare che si possa concludere con l'approvazione dell'articolo 5, varando così la proposta di legge che è vivamente attesa, non solo da centinaia di migliaia di interessati, ma anche dagli stessi uffici che oggi si trovano in imbarazzo di fronte all'anormalità della attuale situazione.

CURTI. Sono d'accordo sulla prima parte dell'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Camangi.

Per quanto concerne, invece, il secondo comma, quale criterio, quale norma deve seguirsi per determinare il valore dei fabbricati, che sono stati distrutti senza essere stati valutati in precedenza?

PRESIDENTE. È semplice, lo si determina in base ai dati catastali.

CURTI. Ritiene la Commissione che l'articolo non vada integrato con questa precisa-

zione? Ritiene, ossia, che nell'attuale dizione sia implicito la determinazione del danno sulla base del valore risultante dall'ultimo censimento catastale?

PRESIDENTE. Quando i fabbricati sono andati distrutti, effettivamente, non c'è altro mezzo e il riferirsi ai dati catastali è il sistema normale che si usa per giudicare.

CURTI. Secondo me, è questo un chiarimento che s'impone e, pertanto, raccomanderei che la precisazione sia inserita nel testo.

Io, insomma, non ho prevenzioni contro questa legge, ma non vorrei che con essa si vada solo a sanare le cose per i più furbi.

PRESIDENTE. Le spiace, onorevole Curti, ipotizzare, con un esempio pratico, qualche caso che non dovesse essere facilmente risolvibile?

CURTI. Io mi riferisco alla previsione — facile a farsi, oltretutto, perché dettata dall'esperienza del passato — che tutti vorranno arrivare al massimo del contributo consentito dalla completa distruzione.

PRESIDENTE. Siccome c'è una prassi per calcolare i danni di guerra, nel caso, ci si riferisce a questa e si procede secondo quanto disposto dalla legge. Comunque, vediamo ora, se nel corso della discussione è possibile chiarire meglio il nostro pensiero.

VERONESI. A me sembra che con il nuovo articolo proposto dall'onorevole Camangi molte preoccupazioni cadano. Il primo comma fa riferimento al buon senso: si indennizza per la parte danneggiata e si espropria per la parte residua. Se qualcuno aveva dubbi nel registrare un provvedimento del genere, ebbene, ora, se li tolga pure.

Il secondo capoverso, invece, cerca di risolvere un problema che in una società ben fatta non ci dovrebbe essere, perché, comunque, dovrebbe pur esserci qualche rilevazione precedente che dica: quell'edificio era alto fino al secondo piano, e così via. Si potrà sbagliare per eccesso o per difetto, per modo di dire, in più o in meno, ma dire che era ridotto addirittura a zero sarà un po' difficile!

Esso, quindi, è, in questo senso, meno soddisfacente: io sono, insomma, d'accordo con l'onorevole Curti sul fatto che noi qui stiamo provvedendo per i più furbi. Ecco perché io, al secondo capoverso, specificherei che l'impossibilità a valutare l'entità del danno deve essere assoluta, ossia, premetterei alla parola « possibile » l'avverbio « assolutamente ». Tengo a precisare, però, che non ne faccio proposta formale.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1957

SANZO. Le perplessità espresse dall'onorevole Veronesi sembrano anche a me non prive di un certo fondamento; ciononostante, però, io ritengo che non sia opportuno introdurre quell'« assolutamente » proposto, appunto, dall'onorevole Veronesi. Infatti, questa aggiunta potrebbe — come, purtroppo, l'esperienza c'insegna — determinare contestazioni da parte della Corte dei conti circa il suo significato e la sua portata ed essere, così, motivo di ulteriori ritardi e perdite di tempo.

DI FILIPPO. L'osservazione dell'onorevole Sanzo mi trova perfettamente consenziente.

CAMANGI. All'onorevole Veronesi debbo dire che io stesso mi sono fatto carico della sua preoccupazione: questo inciso « ... ove non sia possibile valutare l'entità del danno ai fini della determinazione del contributo... » l'ho voluto proprio io, mentre il testo che era venuto fuori, anche con il concorso e in collaborazione con l'ufficio legislativo del competente Ministero, era un testo più semplice e, direi, in un certo senso, più spontaneo, in quanto affermava: « I fabbricati... ecc. ecc., ... nel caso in cui non sia stato eseguito l'accertamento ai fini della pratica di liquidazione, sono considerati ecc., ... ». Il che avrebbe significato negare che l'accertamento di questo danno si potesse fare in qualche modo. Io invece, ripeto, ho voluto dire: no, se è possibile un qualsiasi accertamento di questo danno, ricorriamo ad esso. Insomma, io ho inteso ampliare, per quanto possibile, la sanatoria, ma, nel contempo, far sì che le sanatorie stesse siano il più possibile limitate nel valore. Ora, però, sono d'accordo con l'onorevole Sanzo di non accentuare troppo questo concetto: anche io ritengo che questa accentuazione potrebbe essere controproducente e prestarsi a capziose interpretazioni. Del resto, le parole « ove non sia possibile » non possono non essere sufficienti a precisare che, se vi è una fotografia — come, in fondo, affermava l'onorevole Veronesi con il suo esempio — che dimostra che quel determinato fabbricato era ancora in piedi per due suoi piani, e prima ne aveva tre, già questa fotografia servirà come elemento di valutazione.

Pregherai, quindi, gli onorevoli colleghi, particolarmente l'onorevole Veronesi di non insistere oltre in questa obiezione.

E, per concludere, devo ricordare agli onorevoli colleghi di questa Commissione — affinché si tranquillizzino o, quanto meno, attenuino le loro perplessità — che qui siamo in sede di sanatoria e tutte le sanatorie sono motivo di perplessità, di dubbi, di indecisioni. È nella loro stessa natura.

PASINI, *Relatore*. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Camangi.

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche io ritengo che non si debba insistere nella proposta dell'onorevole Veronesi.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare agli onorevoli commissari, per sottolineare l'urgenza che vi è di approvare questa legge, che, nonostante le assicurazioni dell'onorevole Ministro del tesoro e dell'onorevole Ministro delle finanze — secondo i quali sarebbero state sospese tutte le intimazioni di pagamento — i competenti organi dell'amministrazione centrale, non più tardi di una settimana fa, hanno fatto sapere agli uffici periferici, che ne avevano fatto quesito, di continuare nell'esigere i pagamenti.

Do lettura dell'articolo 5 concordato tra l'onorevole Camangi e il Governo:

« Le demolizioni di fabbricati urbani di civile abitazione, previste per l'attuazione dei piani di ricostruzione, sono considerate, ai soli fini della concessione dei contributi di ricostruzione stabiliti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 958, alla stregua dei fatti di guerra elencati all'articolo 3 della legge stessa.

I proprietari dei beni demoliti o da demolire, di cui al comma precedente, possono presentare domanda di contributo per la ricostruzione su altra area, sita nello stesso comune, entro sei mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'estratto del decreto di approvazione del piano di ricostruzione, contemplata dall'articolo 6 della legge 27 settembre 1951, n. 1402.

Nei casi in cui tale pubblicazione sia già intervenuta, la domanda di contributo potrà essere presentata entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge ».

Do, ora, nuovamente lettura dell'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Camangi:

« I fabbricati danneggiati da eventi bellici e demoliti o da demolire in attuazione del piano di ricostruzione possono essere ricostruiti altrove, conservando il diritto ai benefici per la riparazione e ferma restando la indennità di espropriazione.

I fabbricati di cui al comma precedente già demoliti, ove non sia possibile valutare l'entità del danno ai fini della determinazione del contributo di riparazione, sono considerati completamente distrutti sia ai fini dell'ammissibilità alla concessione del contributo di ricostruzione, sia ai fini dell'indennità di espropriazione ».

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1957

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo.
(*E approvato*).

Avverto che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Ferreri Pietro: Classifica tra le strade statali della strada di allacciamento tra la statale n. 35 e il Monumento della Certosa di Pavia. (2717).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Ferreri Pietro.

« Classifica tra le strade statali della strada di allacciamento tra la statale n. 35 e il Monumento della Certosa di Pavia ».

In assenza del relatore Cervone, io stesso riferirò sulla proposta.

Ricordo, innanzi tutto, per gli onorevoli colleghi assenti la seduta precedente, che io, in quella sede, ho chiesto l'autorizzazione a mettere all'ordine del giorno questa proposta di legge, la cui approvazione costituirebbe deroga alla deliberazione, da noi presa a suo tempo, di non procedere alla discussione di provvedimenti del genere, in attesa della legge di carattere generale.

Onorevoli colleghi, i motivi per cui oggi raccomando l'approvazione della proposta sono quelli stessi che ho sottoposto alla vostra attenzione la seduta precedente, quando si è trattato di decidere sulle sollecitazioni di discutere il provvedimento. Questi motivi sono, innanzitutto, di carattere turistico ed artistico e si compendiano nel fatto che si tratta della strada di accesso alla famosa Certosa di Pavia, uno dei monumenti più insigni e più visitati dai turisti italiani e, soprattutto, stranieri, che vanta l'Italia settentrionale.

Un altro motivo è rappresentato dall'esiguità della spesa che il provvedimento comporterebbe. Si tratta, infatti, di appena 1270 metri di strada interamente rettilinea, largo nove metri, che, partendo dalla strada statale n. 35, dei Giovi, in località Torre di Mangano, porta al piazzale terminale antistante l'ingresso all'insigne monumento. La sua manutenzione è attualmente affidata al comune di Certosa, il quale, tuttavia, per ragioni di bilancio, non può più oltre continuare a sostenere le spese relative; d'altra parte, le condizioni attuali della strada non sono le più adatte al traffico, che vi diventa sempre più intenso.

Posso aggiungere che della cosa ho avuto modo di parlarne, proprio stamane, con il di-

rettore generale dell'A.N.A.S. il quale mi ha detto che, tutto considerato, data l'esiguità della cosa, l'Azienda non avrà difficoltà a provvedere nel senso prescritto dalla proposta.

Non ritengo di dover aggiungere altro e rinnovo senz'altro l'invito ad approvare la proposta di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PASINI. Innanzitutto, osservo che si tratta, evidentemente, di anticipare la discussione su un problema particolare, che, in sede di regolamentazione generale del problema della classificazione delle strade, avrebbe trovato, per forza di cose, la sua logica collocazione e soluzione. Esprimo, poi, l'avviso che sia questa una legge alquanto singolare e tale da aprire la via ad una casistica, di cui è difficile vedere la fine: infatti, data la estrema ricchezza del nostro Paese di monumenti insigni, tutti i comuni italiani finiranno per invocare una decisione del genere di quella che oggi stiamo per prendere.

Naturalmente, onorevole Presidente, credo che nessuno di noi possa o voglia mettere in dubbio minimamente il valore e l'importanza artistica, storica e turistica della Certosa di Pavia: sarebbe far torto a quel poco di cultura che ciascuno di noi ha. Però, secondo me, questa non è una giustificazione per aprire la cassaforte del tesoro dello Stato italiano, e, facendolo una volta, noi finiremmo fatalmente per estendere la cosa all'infinito.

Io mi domando, d'altra parte, perché mai questa strada non diventa provinciale, invece che statale? Avrei, ad ogni modo, compreso di più e meglio la cosa, qualora, anziché Pavia, avesse invocato il provvedimento in esame Reggio Calabria o un'altra città meridionale, notoriamente sprovvista di mezzi. Ma che la richiesta parta da Pavia, dove l'ente provincia, con un po' di buona volontà e un piccolo sforzo, potrebbe venire incontro alle necessità di un piccolo comune, è cosa che mi meraviglia.

È evidente che qui non vien fatto alcun riferimento all'onere, che, peraltro, nel caso, sarebbe trascurabile: è il principio quello che non può e non deve essere in alcun modo trascurato.

Queste sono le mie perplessità e questo il mio punto di vista.

DI FILIPPO. Io sono favorevole al provvedimento.

POLANO. Noi abbiamo, a suo tempo, deciso di non prendere più in considerazione singole proposte di passaggio di strade alla classifica delle statali, in attesa del provvedimento di portata generale. Da parte nostra,

restiamo fedeli a questo principio e pensiamo, quindi, che non si debba nemmeno prendere in esame la proposta di legge all'ordine del giorno. Diverso è se noi, constatato che la nuova legge sulla classificazione delle strade statali non è ancora definita, stabiliamo di annullare la precedente decisione e di procedere di nuovo all'esame di proposte di classificazione: in questo caso noi siamo senz'altro d'accordo di discutere la proposta all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Polano, questo discorso lei doveva tenerlo, secondo me, al momento della votazione che si è fatta nella rostra precedente seduta, quando io, conscio dei miei doveri e dei riguardi verso le decisioni della Commissione, ho sottoposto alla Commissione stessa il problema. In quella sede bisognava insistere per sostenere questa posizione: ormai, la proposta di legge è iscritta all'ordine del giorno dei nostri lavori in sede legislativa e mi sembra che la questione non possa essere più discussa.

POLANO. Io ero assente in quella occasione, comunque, il mio punto di vista è chiaro: o approvare tutte quante le proposte analoghe o nessuna.

VERONESI. La volta scorsa, quando l'onorevole Presidente chiese se si poteva mettere all'ordine del giorno la proposta di legge Ferreri, io ricordo di aver richiamato l'attenzione della Commissione sulla decisione presa precedentemente, dicendo che non dovevamo fare parzialità, né grandi, né piccole. Tuttavia, non ho difficoltà a riconoscere che si tratta di una cosa, dal punto di vista, diremo, tecnico e finanziario, estremamente modesta e che rientrerebbe, comunque, se non sbaglio, nei casi previsti dall'articolo 2 di quel disegno di legge, ormai tanto atteso quanto lento a venire, il disegno di legge n. 2666, di cui ha parlato poc'anzi l'onorevole Polano e di cui si auspica la discussione quanto prima possibile. Propongo, pertanto, di modificare senz'altro la nostra precedente decisione in questo senso: di dar corso alle singole proposte di legge quando esse prevedano una classificazione che, in base alla suddetta legge, possa essere fatta. Ora, l'articolo 2, lettera e), di quel disegno di legge dice che sono statali le strade che allacciano le strade statali a stazioni marittime, aeroporti, nonché centri di particolare importanza turistica, climatica e così via.

In altre parole, noi qui, in sostanza, approvando, non facciamo altro che fare ora quello che verrebbe senz'altro fatto domani, ad approvazione avvenuta del progetto di legge

n. 2666. Vale a dire, non è che noi approfittiamo di questa carenza della legge per fare qualche cosa che domani, fatta questa legge tanto attesa, in base ad essa non potrebbe più aversi.

Quindi, concludo in questo modo: teniamo per base questo mio — diciamo — emendamento, che modifica la precedente decisione della Commissione, nel senso che, per questa e per altre analoghe proposte, la Commissione stessa non si rifiuta di prenderle in considerazione, sempre qualora si tratti di far entrare fra le strade statali tronchi di strade che, in base al progetto governativo, diventerebbero, comunque, in un prossimo futuro, tali. Questa nuova deliberazione, oltretutto, costituirebbe sollecitazioni ad approvare quanto prima la legge sulla classificazione delle strade. Anzi, io fo formale proposta che il disegno di legge n. 2666 venga di nuovo posto all'ordine del giorno senza ulteriori perdite di tempo. Circa il merito, d'altra parte, vorrei sottolineare l'opportunità di trovarci preliminarmente d'accordo sul fatto che, ove non si riesca a migliorare quanto è stato proposto, lo si approvi senz'altro così com'è, preferendo il meglio al niente. Il niente, infatti, è troppo deleterio!

CAMANGI. Vorrei sollevare una pregiudiziale, contro la pregiudiziale, se mi è consentito. A me pare che la decisione, presa dalla nostra Commissione a suo tempo, di imporsi per il futuro, su una determinata materia, un determinato comportamento, sia una decisione assolutamente, non voglio dire illegittima, ma certamente non regolamentare. In quale regolamento, infatti, è detto che l'assemblea parlamentare, o la Commissione, che è poi la stessa cosa, possa stabilire una volta per sempre un vincolo alla sua attività futura? Noi possiamo pure bocciare sistematicamente tutte le eventuali centinaia di proposte che ci vengano sottoposte, ma dobbiamo farlo volta per volta: non possiamo, invece, deliberare di non prendere più in considerazione proposte di legge di un determinato contenuto, in quanto ciò significherebbe veramente una grave violazione del regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Camangi, la deliberazione, a cui ci si riferisce, è stata presa in vista della imminente presentazione di un disegno di legge.

CAMANGI. Io, ora, non entro nel merito. In questo caso, anzi, non sono nemmeno d'accordo sul merito, perché non sono d'accordo sul progetto di legge di cui l'onorevole Veronesi ha testè sollecitato l'approvazione. Io faccio, ora, una questione di principio: noi non possiamo stabilire questo auto-divieto,

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1957

nemmeno in vista di una legge che forse appovereremo. Bisognerebbe, pertanto, stabilire qui, una volta per sempre, che qualsiasi proposta di legge deve, comunque, essere presa in considerazione e discussa dalla Commissione, la quale concluderà il suo esame con l'approvare o il bocciare — qui, ora, non interessa — il progetto.

PRESIDENTE. Tuttavia la decisione della Commissione era abbastanza logica, dal momento che quel provvedimento, cui si allude, era già acquisito dalla Commissione. Questo, tanto per non dare l'impressione che si sia fatta una cosa illegittima.

POLANO. In linea di principio sono d'accordo con l'onorevole Camangi.

Tuttavia, l'osservazione dell'onorevole Presidente mi sembra giusta, in quanto si tratta, nel caso, di un disegno di legge e di una proposta di legge che riguardano lo stesso problema. A rigor di logica tutta questa materia doveva intendersi assorbita in un'unica legge di carattere generale.

Nel caso specifico, accetto senz'altro la proposta avanzata dall'onorevole Veronesi, secondo la quale vanno prese in considerazione tutte le proposte di legge che rientrano in quelli che sono i criteri già stabiliti dal disegno di legge n. 2666.

PACATI. Accetto in pieno l'impostazione dell'onorevole Veronesi che a me sembra essere la più logica. Comunque, non scarto nemmeno l'osservazione dell'onorevole Camangi che ha un certo suo fondamento: infatti, io non credo che la Commissione possa violare criteri da essa stessa determinati, ma nemmeno credo che essa possa prendere così decisivi impegni verso di se e ritengo, invece, che, quando l'assemblea ha deliberato che una proposta di legge o un disegno di legge meriti la sua presa in considerazione, noi non possiamo evitare di esaminarlo.

Sono, quindi, del parere che questa proposta di legge debba essere varata senz'altro e al più presto possibile, tanto più che la Certosa di Pavia è effettivamente un'opera che riveste molta importanza dal punto di vista artistico e turistico, richiamando un gran numero di visitatori italiani e, soprattutto, stranieri.

CAMANGI. Entrando ora, nel merito, io manifesto l'avviso che sarebbe stato più opportuno che la proposta, invece di avere il contenuto che ha, avesse disposto, in via del tutto eccezionale, l'assegnazione, per esempio, di cento milioni, poniamo, al comune di Certosa, mettendo così il comune in condizioni di sistemare a dovere il tronco di strada in

discussione. Il provvedimento, in tal modo, avrebbe avuto, effettivamente quel carattere tutto speciale e particolare che gli è proprio.

PASINI. Una cosa non mi è chiara: nella relazione che accompagna la legge si afferma che il comune non può compiere lo sforzo finanziario che i lavori comportano, ma abbiamo veramente la certezza che questo comune abbia fatto tutto quello che era in suo potere di fare? Oppure, il comune ritiene più importante e conveniente sistemare altre strade e lasciare allo Stato il compito di provvedere per questa?

Se non mi si dimostra, per mia tranquillità, che questo comune non ha veramente oggi la possibilità di provvedere, non potrei in coscienza approvare il provvedimento. D'altra parte, è risaputo che mille metri di strada non rappresentano per i nostri comuni del nord dover risolvere un problema insolubile, un problema drammatico.

PRESIDENTE. A me sembra che il discorso possa essere riportato all'osservazione più che logica dell'onorevole Veronesi, ossia che, nel caso in cui noi constatiamo che tratti di strada hanno caratteristiche per le quali, una volta approvato il disegno di legge numero 2666, passeranno, comunque, allo Stato, in quanto colleganti una strada statale con un centro turistico, ad esempio, questa constatazione dovrebbe bastare a farci superare tutte le perplessità. Sotto tale profilo, allora, anche la questione sollevata dall'onorevole Pasini, del sapere, ossia, se il comune può o non può provvedere al mantenimento in efficienza della strada in questione, è per me superata.

Del resto, il criterio proposto dall'onorevole Veronesi è stato adottato anche dalla VIII Commissione del Senato: ho parlato con il senatore Corbellini la scorsa settimana, appunto, per avvertirlo di questa deroga ed egli mi ha detto che anche loro hanno preso la decisione di procedere senz'altro all'esame delle eventuali proposte rientranti nell'ambito del disegno di legge n. 2666.

Io, poi, a mia volta, faccio questa proposta: noi potremmo riprendere — indipendentemente dalla soluzione finanziaria che sta per essere decisa tra i vari ministeri interessati e che io spero con soddisfacente miglioramento — l'esame del disegno di legge e deliberare sulla parte concernente i criteri di classificazione, parte che evidentemente è indipendente dal modo e dal tempo in cui verrà stabilito il finanziamento necessario. Si potrebbe in questo modo guadagnare tempo e, nello stesso tempo, sapere come doversi com-

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1957

portare di fronte ad eventuali altre proposte analoghe a quella presentemente in discussione.

Comunque, tornando al problema specifico, a me sembra che, nonostante le perplessità espresse, la grande maggioranza della Commissione sia orientata, non solo per la discussione della proposta, ma anche per la sua approvazione.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

La proposta di legge si compone di un unico articolo, di cui do lettura:

« La strada comunale Torre del Mangano in comune di Certosa di Pavia-Monumento della Certosa è classificata nella rete della strada statale n. 35 dei Giovi ».

Qualcuno ha emendamenti da presentare o osservazioni da fare in merito all'articolo?

CAMANGI. Circa la dizione soltanto. A me sembra che dire che la strada « è classificata nella rete della strada statale n. 35 dei Giovi » sia espressione, tecnicamente, non appropriata. Infatti, a rigore, questa strada dovrebbe essere classificata, assumere, ossia, un numero, una denominazione a se. Siccome, invece, se ne vuole fare un'appendice della strada statale n. 35, allora io direi che sarebbe più opportuno dire « come parte della strada statale n. 35 », o qualcosa di simile.

Io, quindi, propongo senz'altro il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole* nella rete della strada statale n. 35 dei Giovi, *con le altre*: tra le strade statali come parte della statale n. 35 dei Giovi ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo unico con l'emendamento proposto dall'onorevole Camangi.

(È approvato).

Il testo dell'articolo unico della proposta di legge risulta così modificato:

« La strada comunale Torre del Mangano in comune di Certosa di Pavia-Monumento della Certosa è classificata fra le strade statali come parte della statale n. 35 dei Giovi ».

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

CAMANGI: « Legittimazione di alcune concessioni di contributi statali effettuate per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici » (2496).

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

FERRERI PIETRO: « Classifica tra le strade statali della strada di allacciamento tra la statale n. 35 e il monumento della Certosa di Pavia » (2717):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	24
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

e del seguente disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire un miliardo, in cinque esercizi finanziari, per la costruzione di caserme per la Guardia di finanza » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3193):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Antonozzi, Baglioni, Bontade Margherita, Camangi, Cervone, Cortese Pasquale, Curcio, De Biagi, De Capua, Di Filippo, Di Leo, Di Nardo, Filosa, Garlato, Geraci, Giaccone, Giglia, Guariento, Merenda, Pacati, Perlingieri, Pignatone, Polano, Quinteri, Sanzo, Spataro e Veronesi.

Sono in congedo:

Bernardinetti e Spampanato.

La seduta termina alle 11,5.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO